**DL 162/2019 Milleproroghe**

***In allegato:***

* ***La sintesi del monitoraggio relativo alle sedute del 17 febbraio;***
* ***Il testo Aula*** *(testo approvato il 17 febbraio 2020 dalle Commissioni I e V a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea nella seduta dello stesso giorno).*

***Camera dei Deputati***

**DECRETO LEGGE**

**Aula - Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C.**[2325-A)](https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2325-A) - ([Discussione sulle linee generali e rinvio](https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=assemblea&tipoDoc=stenografico&idSeduta=0305&nomefile=stenografico&ancora=sed0305.stenografico.tit00020.sub00010#sed0305.stenografico.tit00020.sub00010))

([Emendament](http://documenti.camera.it/leg18/fascicoloSeduta/html/corrente/fascicoloSeduta.htm#fascicolo.20200218.ac.2325-A.emendamenti.1)i)

[Dossier del 14 febbraio Testo Aula](https://www.camera.it/leg18/126?tab=6&leg=18&idDocumento=2325&sede=&tipo=)

Nella seduta del 17 febbraio, l’Assemblea della camera ha iniziato la discussione del disegno di legge in oggetto.

La Relatrice per la I Commissione, on. Baldino, ha illustrato i primi 7 articoli del provvedimento, rinviando per gli articoli da 8 a 20 alla relazione che ha depositato. In particolare, ha fatto presente:

**Il comma 1 e il comma 1-bis dell'articolo 1** modificano la disciplina transitoria che consente **l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni**.

**L'articolo 1, comma 1-ter**, proroga fino al 2022 la possibilità riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

**Il comma 1-quater dell'articolo 1**, inserito dalle Commissioni riunite, modifica i termini temporali della procedura di riparto di alcune risorse finanziarie relative ad assunzioni a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni che si avvalgono di soggetti impegnati in lavori socialmente utili; quindi, si stabilizzano i rapporti di lavoro, dopo anni di incertezze, per migliaia di lavoratori (si tratta di operatori ecologici, autisti, addetti alla manutenzione del verde, eccetera).

**L'articolo 1, comma 2,** lettera b), proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale presso il dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.

**I commi 3 e 4,** lettera b), recano una duplice proroga, al 31 dicembre 2020, in materia di assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La lettera a) del comma 2 e la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 prorogano fino al 31 dicembre 2020 il termine per le possibilità di **assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni** derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni.

Il **comma 5** proroga al 31 dicembre 2020 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato finanziate con il fondo istituito a tale scopo.

I **commi da 5-bis a 5-quater** autorizzano: la proroga al 30 giugno 2021 delle graduatorie dei concorsi per **l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria** con la qualifica di assistente giudiziario; un reclutamento straordinario, attraverso appositi concorsi pubblici banditi dal Ministero della salute, di 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica e di tredici dirigenti di livello non generale; **la riorganizzazione dei Ministeri della salute, della giustizia e del lavoro e delle politiche social**i.

**Il comma 6** prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina delle **modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia** e fissa al 10 per cento la percentuale massima prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione.

I **commi da 7 a 7-quater** intervengono per adeguare l'ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità.

I **commi 7-quinquies e 7-sexies**, inseriti nel corso dell'esame, prorogano agli anni 2021, 2022 e 2023 l'autorizzazione per **l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza**, disposta dalla legge di bilancio per il 2018, di avvalersi di ulteriori 10 unità di personale in posizione di comando obbligatorio, anche in sede locale, al fine di adempiere ai compiti in materia di minori stranieri non accompagnati.

I **commi 8, 8-bis, 8-ter e 9, 9-bis e** 10 rispettivamente prevedono: la proroga al 30 giugno 2020 del termine di decorrenza dell'obbligo, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di avvalersi esclusivamente dell'apposita piattaforma per i **pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;** la proroga del termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine di **veicoli senza conducente**, in scadenza nel primo semestre 2020; la proroga al 30 giugno 2020 del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di **efficientamento energetico** e sviluppo territoriale sono obbligati ad iniziare l'esecuzione dei lavori.

Si estende per tutta la durata dell'affidamento del **servizio postale universale** la previsione del rimborso a **Poste Italiane** delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste per le spedizioni di prodotti editoriali; la proroga al 31 dicembre 2021 del termine a decorrere dal quale scatta l'obbligo per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavoro e servizi; la proroga fino al 31 dicembre 2020 della segreteria tecnica dell'osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.

I **commi da 10-bis a 10-quinquies** dell'articolo 1 riguardano la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche di partigiano, caduto nella lotta di liberazione, patriota per i caduti, i comuni e le province, ai sensi del decreto luogotenenziale n. 518 del 1945.

I **commi 10-sexies e 10-septies dell'articolo 1** prorogano: il termine massimo per la presentazione al comune della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste per promuovere le economie locali; il termine per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio.

I **commi 10-undecies, 10-duodecies e 10-terdecies** dell'articolo 1 si occupano: di assunzioni del personale scolastico, del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché di reclutamento dei docenti della scuola secondaria.

In seguito, si dispone, nelle more di una già prevista revisione organica della normativa di settore, un differimento di ulteriori 12 mesi per l'abolizione o la progressiva riduzione, fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di **imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici**. Inoltre, viene effettuata un'interpretazione autentica delle disposizioni che hanno escluso dai contributi le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Infine, all'articolo 1 in sede referente sono state inserite delle norme che incrementano di un importo pari a 200 mila euro per gli anni 2020 e 2021 ed estendono agli anni 2022 e 2023 l'autorizzazione di spesa per la sezione italiana dell'agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.

**L'articolo 2,** comma 1, e l'articolo 2, comma 2, posticipano di tre mesi il termine ultimo - al 31 marzo 2020 - relativo alla permanenza in carica sia del presidente e dei componenti del consiglio **dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, sia i componenti attuali del collegio del **garante per la protezione dei dati personali.**

**L'articolo 3,** comma 1, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette “autocertificazioni”) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

L'articolo 3, comma 2, riapre i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, al fine di consentire l'accesso a tali risorse anche alle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dalla legge sul codice rosso.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, proroga al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle agenzie di informazione per la sicurezza interna ed esterna o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Il comma 4 dell'articolo 3 proroga il termine entro cui è consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali.

Il comma 5 interviene sul termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

Il comma 1, lettere a) e b), **dell'articolo 4** proroga il termine per procedere all'assunzione da parte dell'agenzia delle dogane e dei monopoli di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il comma 2 dell'articolo 4 estende all'anno 2020 il blocco degli adeguamenti dell'Istat relativi ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia dalle autorità indipendenti, inclusa la **Consob.**

Il comma 3 dell'articolo 4 proroga di sei mesi i termini inerenti la fase di prima applicazione della rendicontazione dettagliata degli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale e periferico dello Stato.

Il comma 3-bis introduce alcune misure volte a **rafforzare i poteri della Consob.** In primo luogo, è prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale è concessa alla Consob la possibilità di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori e alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente; sono inoltre ampliati i poteri che la Consob può esercitare per rafforzare l'attività di vigilanza rispetto all'offerta e alla diffusione di prodotti finanziari, con particolare riferimento ai fornitori di connettività; sono infine estesi i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari Ue.

Il comma 3-ter dell'articolo 4 proroga di 24 mesi il termine per la revoca causata dal mancato affidamento dei lavori del finanziamento del **CIPE** per nuove sedi di uffici giudiziari a elevato carico di affari pendenti.

Il comma 3-quater dell'articolo 4 stabilisce che, limitatamente all'anno 2020, si applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché le norme in materia di **canone per l'installazione di mezzi pubblicitari** e per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, in deroga a quanto previsto dalla legge di bilancio 2020, che ne dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il comma 3-quinquies proroga i termini previsti dalla legge di bilancio 2018, per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'istituto per il credito sportivo sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.

I commi 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 4 prorogano al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui sigari, introdotto dalla legge di bilancio 2020.

I commi 3-novies e 3-decies dell'articolo 4 sono volti a estendere ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell'aliquota dal 15 al 10 per cento a regime della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai **contratti di locazione di immobili a uso abitativo** a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

**L'articolo 4-bis** integra la disciplina delle **operazioni di cartolarizzazione** realizzate mediante concessione di un finanziamento, come introdotto dalla legge di bilancio 2019. Per effetto delle modifiche in commento, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine per l'emanazione della disciplina secondaria di attuazione delle predette norme e viene dettagliata la disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti concessi mediante finanziamento.

**L'articolo 5,** al comma 1, estende al 2020 la possibilità di ripartire le risorse accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il comma 2 dell'articolo 5 estende al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria sulle assunzioni da parte **dell'Agenzia italiana del farmaco**.

Il comma 3 dell'articolo 5 differisce al 1° gennaio 2021 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali ai fini scientifici ed educativi.

Il comma 4 dell'articolo 5, intervenendo sul comma 522 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, proroga il termine entro il quale i medici, già operanti presso le reti dedicate alle cure palliative e sia pure privi di uno dei titoli di specializzazione prescritti dalla legge ma in possesso di determinati requisiti certificati dalla regione competente, possono presentare l'istanza alla regione per la certificazione dei citati requisiti.

L'articolo 5, comma 5, proroga al 30 giugno 2020 il termine per l'iscrizione in appositi elenchi speciali, istituiti presso specifici ordini tecnici sanitari, di coloro che esercitano alcune professioni sanitarie allo scopo di potersi avvalere del riconoscimento dell'equivalenza con il diploma di laurea delle professioni sanitarie, se è in possesso di determinati titoli conseguiti con il pregresso ordinamento.

I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 5 recano finanziamenti per il 2020 in favore di alcune **strutture sanitarie.**

Il comma 5-quater, inserito nel corso dell'esame referente, permette agli enti locali di estendere fino a un massimo di 24 mesi i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti per garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni; i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del PON Inclusione, per l'attivazione e la realizzazione dei progetti utili per la collettività, nonché i rapporti di lavoro a tempo determinato utili per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla povertà.

**All'articolo 5-bis,** il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina che consente, a determinate condizioni, ai medici e ai veterinari in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario.

**Gli articoli 6 e 6-bis** in materia di istruzione, università e ricerca prorogano il termine previsto dall'articolo 1, comma 1145, della legge n. 205 del 2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria; estendono agli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale; differiscono al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento da parte delle università statali dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera; prorogano il termine per alcuni pagamenti in materia di **edilizia scolastica**; prorogano il finanziamento destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici; differiscono il termine di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono per l'ammissione all'esame di Stato, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, la partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; differiscono all'anno scolastico 2020-2021 l'applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto curriculum della studentessa e dello studente allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato; autorizzano, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti di spesa fissata all'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia; rifinanziano con un contributo di 600.000 euro per il 2020 e 300.000 euro per il 2021 il progetto della Scuola europea di industrial engineering and management; differiscono il termine entro il quale devono essere sottoposti a **verifica di vulnerabilità sismica gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali e gli immobili adibiti ad uso scolastico** situati nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017; autorizzano all'assunzione quali dirigenti scolastici anche dei soggetti che, pure idonei, non erano stati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio relativo al corso-concorso bandito nel 2017; prorogano il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche.

**L'articolo 7** si occupa di proroghe di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo. Diverse disposizioni si riferiscono al comune di Matera, consentendo assunzioni a tempo determinato per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell'altopiano murgico e del complesso conventuale San Felice.

Il comma 4 proroga lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei nonché l'attività dell'Unità “Grande Pompei”.

Il *Relatore per la V Commissione, on. Melilli,* ha fatto presente che il decreto “Milleproroghe” quest'anno ha posto all'attenzione del Parlamento **disposizioni non propriamente di proroga ma anche disposizioni relative alla organizzazione delle pubbliche amministrazioni** e **norme relative all'innovazione tecnologica**.

Sul fronte delle **pubbliche amministrazioni** il decreto-legge ha incrementato i fondi a disposizione del Ministero dell'Interno per le retribuzioni di posizione e di risultato spettanti al personale non dirigenziale dell'amministrazione civile; ha modificato l'assetto organizzativo del Consiglio di Stato prevedendo l'istituzione di una sezione ulteriore nonché l'aumento da 2 a 3 del numero dei presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale; ha previsto l'istituzione di due nuove sezioni riferibili specificatamente al TAR del Lazio; è intervenuto sul procedimento di assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale ai singoli uffici giudiziari del distretto; ha ampliato di 25 unità la dotazione organica dei magistrati della Corte dei conti: 15 unità sono destinate ad incrementare il numero dei presidenti aggiunti; ha differito al triennio 2020-2022 il termine per l'assunzione di 50 unità di personale sempre alla Corte dei conti ma sono state molte le amministrazioni toccate dalle norme del decreto previste dal Governo e naturalmente incrementate dal lavoro prezioso delle Commissioni.

In materia **ambientale** sono stati potenziati gli organici e sono state stanziate somme per migliorare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette.

Alcuni commi introdotti in sede referente hanno previsto risorse volte alla promozione di iniziative per il miglioramento della qualità dell'aria importante soprattutto nel bacino padano e nel territorio di Roma Capitale.

In materia **sanitaria** è stato previsto un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria delle professioni sanitarie. Il comma secondo dello stesso articolo ha recato uno stanziamento di 2 milioni di euro a favore dell'attività di ricerca e di sviluppo dei cosiddetti approcci alternativi rispetto alle procedure sugli animali a fini scientifici e del finanziamento di corsi di formazione e di aggiornamento relativi ai medesimi approcci alternativi per gli operatori delle strutture autorizzate allo svolgimento delle procedure sugli animali a fini scientifici ed educativi e ha previsto che il Ministero della Salute invii alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso (anche con riferimento naturalmente alle possibilità di adozione dei suddetti approcci alternativi). È stata data attenzione agli Istituti nazionali di ricerca, agli Istituti zooprofilattici sperimentali; sono state incrementate le risorse sulla revisione periodica degli *screening* neonatali; ampliate le figure professionali abilitate ad operare negli ambiti delle cure palliative e della terapia del dolore, includendovi anche i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie. Sono stati esclusi dall'ambito di applicazione dei limiti annui di spesa gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Con il consenso di tutti i componenti della Commissione, abbiamo incrementato di 2 milioni per il 2020 il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e aumentato le risorse per lo Spallanzani: ci è sembrato doveroso in un tempo così particolare.

È stato autorizzato il Ministero della Salute ad avvalersi di 50 unità di personale per lo svolgimento dell'attività di accesso ed ispettive presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere e presso gli IRCCS. È stato consentito alle regioni di rimodulare gli interventi immobiliari di edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL. È stata prevista la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità.

Al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C, con l'articolo 25, abbiamo garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze, dai SerT, nonché per i soggetti detenuti in carcere.

Il Relatore entrando nel merito dell’articolato ha fatto presente che **l'articolo 26**, dal quale iniziano alcune norme di attenzione al sistema imprenditoriale, **ha disposto un ampliamento dell'intervento in garanzia di SACE per l'internazionalizzazione delle imprese italiane** e l'articolo ha integrato quanto previsto in materia prevedendo che le garanzie e le coperture assicurative possano essere concesse da SACE anche in favore dei sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.

**L'articolo 27**, modificato in sede referente, reca norme in materia di **sicurezza nazionale cibernetica** con particolare riguardo alle procedure e alle modalità per la definizione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, prevedendo la trasmissione di alcune tipologie di atti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, al Copasir; così come è stato incrementato il contingente da inviare presso le sedi estere dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed elevato il numero di unità da assumere localmente.

**L'articolo 28** ha incrementato di 22 milioni l'autorizzazione di spesa per lo svolgimento della **Presidenza italiana del G20**.

**L'articolo 29** ha previsto il **pagamento di rimborsi di imposte sui redditi a favore dei soggetti colpiti dal sisma** che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990, mediante risorse stanziate sui capitoli di spesa utilizzati per il rimborso di imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.

**All'articolo 30**, in sede referente è stata introdotta una disposizione volta a disciplinare le modalità di verifica della destinazione di risorse in conto capitale per gli interventi nel territorio delle **regioni del Mezzogiorno** in misura proporzionale naturalmente alla popolazione di riferimento: abbiamo, quindi, rafforzato la clausola del 34 per cento. Il decreto-legge ha previsto interventi per la regione Sicilia e la regione Sardegna ed ha previsto finanziamenti in conto capitale per dare risposta alle difficoltà finanziarie delle città metropolitane di Roma e Milano per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale, per la **manutenzione soprattutto di strade e scuole.**

In sede referente è stato modificato, **l'articolo 33, in materia portuale**, il decreto-legge n. 109 del 2018, **per consentire il completamento degli interventi a favore della città di Genova.** Si estende al 2020 il finanziamento di 20 milioni per il rinnovo del parco mezzi utilizzato dalla città metropolitana di Genova e a tutti gli scali del sistema portuale del Mar ligure occidentale l'autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo per sei anni, e si differisce al 31 dicembre 2022 il termine di approvazione, da parte del Comitato di gestione portuale, delle varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti.

Con una modifica ulteriore, approvata in sede referente, è prevista una nuova agevolazione a fondo perduto, a fronte della realizzazione di investimenti produttivi per le imprese già operanti, o che si insedieranno naturalmente, nella zona franca urbana, i cui criteri saranno definiti, come è ovvio, dal commissario delegato.

È stata prorogata di un anno, la norma relativa alla sperimentazione che aveva disposto, con legge di bilancio, **l'equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi**, precisando anche alcune condizioni e limiti dove è ammessa la circolazione dei monopattini elettrici, introducendo sanzioni per la violazione di queste condizioni e dei limiti imposti dalla norma. Allo stesso modo, abbiamo disciplinato le attività di noleggio di monopattini.

**L'articolo 34** **ha sospeso, dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre, il pagamento dei canoni dovuti per le concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e le concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.**

**Il comma 1-*bis*** introdotto dalle Commissioni in sede referente **dispone l'abrogazione di una norma che ha autorizzato la SAT, la Società Autostrada Tirrenica, a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia e ha previsto che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provvederà esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada**; il Ministero delle infrastrutture, insieme alla SAT, procederà alla revisione della convenzione unica vigente.

Con **l'articolo 34-*bis***, si prevede **l'introduzione di una tariffa dedicata per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi**, che sono ormeggiate nel porto, dotate di impianti elettrici con una determinata potenza installata nominale.

E’ stata **introdotta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici** - come è noto, **l'articolo 35** è stato oggetto di grande discussione - **finalizzata a regolare i casi di revoca, di decadenza o di risoluzione delle concessioni di strade e autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio**. Su questo articolo, la Commissione, la maggioranza, ha ritenuto di dover condividere le proposte del Governo e non ha sottoposto, salvo alcune particolari norme, a votazione articoli emendativi. In particolare, **sono disciplinati l'affidamento ad ANAS della gestione di queste strade e autostrade, nelle more dell'affidamento a un nuovo concessionario, l'indennizzo da corrispondere, in caso di estinzione, della concessione per inadempimento del concessionario, l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione.**

Le norme dell'articolo 35 hanno regolato anche alcuni altri tipi di proroga; si proroga al 2020 il termine entro cui le province e le città metropolitane devono certificare l'avvenuta realizzazione degli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

**L’articolo 36 prevede che l’INAIL predisponga, finalmente, la banca dati informatizzata delle verifiche, sulla base delle indicazioni tecniche che sono fornite dagli uffici competenti.**

**L'articolo 37 autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente, entro il 31 gennaio 2020, presso la Tesoreria generale dello Stato, al fine di consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato alla società RFI**. Tale disposizione, naturalmente, è conseguente all'inserimento di RFI nell'elenco degli enti che costituiscono il perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

**L'articolo 38**, **contiene disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore disponibilità di risorse di cassa agli enti locali in situazioni di pre-dissesto**, i quali, come è noto, a seguito dell'applicazione dei criteri più restrittivi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con un conseguente incremento della quota annuale di ripiano. La norma consente di richiedere, a questi enti locali in pre-dissesto, al Ministero dell'interno un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di rotazione. Nel corso dell'esame in sede referente è stata, peraltro, inserita la disposizione che consente che le somme anticipate possano essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni derivanti, eventualmente, dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

**L'articolo 38** ha novellato in più punti il comma 43 della legge n. 160 del 2019, cioè la legge di bilancio, che disciplina la procedura di riparto, rendicontazione e recupero dei contributi dei comuni per **investimenti nei progetti di rigenerazione urbana**. Consentiamo ai comuni di utilizzare le risorse che sono derivate anche dai ribassi d'asta e si prevede anche una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, che, come è noto, ha una sua criticità, e gli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade, di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico delle scuole degli enti medesimi.

Con il comma 3 dell'articolo 38-*bis* abbiamo abrogato la norma della legge di bilancio che prevedeva, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, l'attivazione di alcune procedure di verifica degli effetti negativi sulla finanza della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige-Sud Tirolo e delle province autonome di Trento e Bolzano.

**L'articolo 39** consente di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo dello Stato: una scelta operata dal Governo ed inserita nel decreto-legge, con la quale viene disciplinata la gestione delle operazioni di ristrutturazione e le modalità di rimborso del debito nei confronti dello Stato; un'operazione che riguarda soprattutto i comuni, le province, ma che non può non riguardare - ed abbiamo per questo attivato un tavolo di confronto tra regioni e MEF - le regioni italiane. Le modifiche hanno riguardato questo e hanno disposto, particolarmente a favore delle regioni interessate dagli eventi sismici, la sospensione per un anno del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti della PA - il famoso articolo 35 -, nonché la proroga all'anno 2023 della decorrenza del rimborso della somma delle quote capitali annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario. Questo consente alle regioni che sono interessate al sisma, soprattutto, del Centro Italia, di ottenere una maggiore disponibilità di spesa corrente nel breve periodo per dare risposte che i cittadini si attendono. Si stabiliscono vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione.

I commi 14-*bis* e 14-*ter* hanno apportato alcune modifiche all'articolo 44 della legge n. 189, cioè gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici; nel corso dell'esame in Commissione ripristinano l'attribuzione dell'intero gettito della tassa automobilistica alle regioni per gli anni dal 2023 al 2033. Le risorse che rientrano nelle spettanze regionali, che sono pari a 210 milioni, sono destinate dalle regioni ad investimenti nei rispettivi territori.

Il comma 14-*decies* dell'articolo 39 ha introdotto, nel corso dell'esame in sede referente, ampliando la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la possibilità di contrarre mutui per le spese di investimento. **Alle province e alle città metropolitane è consentito di utilizzare,** dal 2019 al 2022, **le quote di proventi da sanzioni per violazioni del codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale,** come era ovvio nella norma, ma anche per interventi per il ricovero degli animali randagi, che spesso, soprattutto nei piccoli comuni, comportano un costo difficilmente sostenibile, e per interventi per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali, ampliando la possibilità di utilizzazione dei finanziamenti provenienti dalle sanzioni.

**L'articolo 39, da attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020, che ha censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni** e le norme in esame hanno disposto che il disavanzo conseguente alla sentenza possa essere oggetto di un ripiano più graduale per evitare effetti dirompenti nei bilanci dei comuni.

**L'articolo 39-*quater*** ha introdotto disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali, eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019. Questo è dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto degli esercizi finanziari 2018 e 2019. Così preveniamo - o immaginiamo di prevenire - l'incremento del numero degli enti locali in situazioni di precarietà finanziaria. Il ripiano del suddetto disavanzo è consentito per un periodo di quindici anni, a decorrere dal 2021.

Con **l'articolo 40**, si prevede l'adozione di un DPCM per la nomina di un commissario e un vicecommissario per la GSE, con decadenza del consiglio di amministrazione in carica.

**L'articolo 40*-bis* stabilisce alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle agenzie fiscali**. Si prevedono, peraltro, risorse aggiuntive per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, così come è previsto in chiusura un incremento del fondo delle risorse decentrate.

Aperta la discussione generale si segnalano i seguenti interventi di interesse.

On. Federico Mollicone (FDI). “….È grazie a Fratelli d'Italia che, è stato riformulato un emendamento presentato dal Partito Democratico, dalla collega Rotta, che avrebbe, pensate un po', **posticipato l'obbligo dell'interfaccia DAB della radio digitale italiana dai dispositivi telefonici**, i nostri telefonini, in una chiara violazione della sovranità digitale italiana, una richiesta di genuflessione da parte dei grandi operatori internazionali della telefonia mobile da cui veniamo trattati alla stregua di una provincia periferica dell'impero. Con il nostro intervento abbiamo voluto tutelare chi ha investito nell'innovazione del settore della radiofonia attraverso appunto il DAB e la radio digitale, chiarendo la normativa ora in vigore e incentivando la digitalizzazione della nostra economia. **Questo emendamento, quindi, tutela gli investimenti e le imprese della radiofonia e beneficia gli utenti che, grazie al segnale DAB, potranno usufruire anche sui propri telefonini di un segnale migliore e con minori emissioni elettromagnetiche**.

Stranamente, poi, sono stati respinti i nostri emendamenti per migliorare la **sicurezza cibernetica** delle PMI; da dati Clusit, un'azienda su tre ha ricevuto un attacco informatico; la nostra richiesta di istituire un fondo per le piccole e medie imprese che volessero dotarsi di migliori strumenti di contrasto e formazione contro i rischi *cyber* è stata, nonostante la sensibilità paventata dalla maggioranza, respinta.

I colleghi Prisco, Lucaselli, Trancassini e tanti altri, come dicevo, coinvolti in questi giorni di lavoro in Commissione, sono riusciti, in un duro lavoro, a far approvare, però, una serie di emendamenti volta al miglioramento del decreto che poi illustreranno nello specifico, ma che è importante ricordare, a testimonianza che fratelli d'Italia porta avanti il ruolo di forza d'opposizione coerente con i bisogni degli italiani e delle categorie. Ad esempio, è stato prorogato il termine per le agevolazioni per le attività che decidono di riaprire esercizi chiusi da almeno sei mesi; è stato migliorato l'impianto del Testo unico degli enti locali per rendere stabile il lavoro dei collaboratori dei sindaci; sono stati prorogati l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare e la riduzione della cedolare secca al 10 per cento fino al 2020; sono stati prorogati i termini per l'utilizzo, da parte degli enti locali, delle sanzioni per il finanziamento dei servizi di viabilità. Sono stati, poi, prorogati i contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali e, soprattutto, i termini della cassa integrazione per i lavoratori delle agenzie di stampa; proroga dei termini anche per il regime transitorio per l'iscrizione all'albo forense e proroga dei termini per l'entrata in vigore delle norme di segnalazione all'Inps dei lavoratori agricoli. Ancora, sono **state ampliate le competenze di AGCOM per l'individuazione delle modalità dell'ingresso consapevole nel mercato del gas dei clienti finali, per evitare le truffe, ovviamente**….”

L’On. Francesco Berti (M5S), è intervenuto in discussione generale per parlare del decreto “Milleproroghe”, ed in particolare di quattro temi: giustizia, enti locali, sanità e trasporti. L'articolo 33-*bis*, che dispone la proroga per un anno della sperimentazione riguardante *segway*, *hoverboard* e *monowheel*, che aveva disposto **l'equiparazione di monopattini elettrici e velociped**i, introducendo ai commi 75 e 75-*septies* le nuove disposizioni che precisano le condizioni e i limiti entro i quali è ammessa la circolazione di monopattini elettrici. **L'articolo 34** sospende dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 una modifica effettuata in sede referente che ha previsto un termine più ampio di quello previsto dal testo del decreto-legge, che era fissato al 30 giugno 2020: ad esempio, per il pagamento dei canoni dovuti alle concessioni relative alle pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Invece, **all'articolo 34-*bis* è stata introdotta, proprio in Commissione, l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT, Società Autostrada Tirrenica Spa, a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia:** un'autostrada che è stata in dubbio per oltre trenta o quarant'anni, che ha impedito anche la messa in sicurezza di tratti importanti all'autostrada costiera della Toscana e del Lazio. La SAT godrà della concessione fino al 31 dicembre 2028, e **io annuncio già in questa sede che verrà presentato un ordine del giorno per mettere in sicurezza questo importante tratto autostradale, e rivedere anche una parte dei caselli che hanno sostanzialmente aumentato i costi per i cittadini, ma non hanno apportato alcun beneficio per il servizio pubblico di trasporto autostradale**.

All'articolo 35 viene introdotta una novella al comma 1078 della legge di bilancio 2018, una proroga al 31 dicembre 2020, entro cui le province devono certificare con comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'avvenuta realizzazione di interventi relativi agli anni 2018-2019, relativi ai programmi straordinari di manutenzione di rete viaria di province e città metropolitane relativi al 31 dicembre, e certificare l'avvenuta realizzazione di interventi dal 2020 al 2023. Quindi attenzione, ancora una volta, alle province e al trasporto su strada.

**L'articolo 35 introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza e risoluzione di concessioni autostradali, incluse quelle sottoposte a pedaggio."**

L’On. Trizzino (M5S), ha fatto presente che il gruppo M5S, nel decreto **“Salva intese**” ha messo la pubblica amministrazione nelle condizioni, (che avrà tempo fino al 31 dicembre 2021) di stabilizzare tutti coloro che hanno rapporti di lavoro a termine nell'amministrazione dello Stato, ferma restando la condizione per cui negli ultimi anni si siano svolti almeno tre anni di lavoro, anche non continuativi, nell'amministrazione che procede alla stabilizzazione. “Sono stati prorogati anche i termini per quanto riguarda **l'attuazione del turnover nella pubblica amministrazione**. In questo modo abbiamo reso possibile la sostituzione di tutti coloro che hanno lasciato la pubblica amministrazione, ad esempio, **per il prepensionamento con “quota 100”**. Sono stati effettuati interventi importanti sulla digitalizzazione, rafforzando il ruolo della **piattaforma pagoPA**. L'innovazione tecnologica viene affidata alla Presidenza del Consiglio, che, con l'ausilio di un team di sette esperti, si occuperà dello svolgimento delle funzioni per la trasformazione digitale del Paese e per l'attuazione dell'Agenda digitale. Sarà fornito un supporto tecnico alle pubbliche amministrazioni in alcuni ambiti della trasformazione digitale, per quanto riguarda la diffusione del pagamento elettronico, attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizio di pagamento.

Inoltre, il Governo si impegnerà nello stanziare fondi per l'edilizia sanitaria, allo stesso modo, interverrà per permettere l'erogazione, fino alla fine di quest'anno, di somme residue relative a vecchi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti nella legge di bilancio 2018 per l'edilizia universitaria. Si è intervenuti nell'ambito dei beni culturali e del turismo, concedendo la flessibilità e lo slittamento al 2020 del pareggio di bilancio per le fondazioni lirico sinfoniche soggette a procedure di risanamento. In questo modo sono state laniate cosi anche le basi per interventi determinanti, finalizzati al **rilancio del Mezzogiorno**, rafforzando le modalità di verifica per l'implementazione della clausola del 34 per cento che impone alle pubbliche amministrazioni di spendere per investimenti nel Sud una quota proporzionale alla popolazione residente. Ha evidenziato gli interventi concreti e immediati per la **rete viaria siciliana** che permetteranno di aprire apposite contabilità intestate ai commissari straordinari, sulle quali confluiranno le risorse destinate al loro funzionamento. Si tratta di una misura organizzativa che permetterà di semplificare e velocizzare gli interventi, accelerando i lavori che saranno fatti sulla rete viaria provinciale della regione siciliana che, vi assicuro, è tra le peggiori del mondo.

In materia di affari esteri è stato approvato l’emendamento che incrementa le risorse per la cooperazione internazionale e dispone nuove assunzioni per l'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale. Infine, è **stata rinviata al 19 ottobre 2020 l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di class action,** inizialmente prevista per il 19 aprile 2020. Lo scopo è di consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi per gli adempimenti telematici previsti nella riforma, che estende le azioni di classe a tutti i soggetti titolari di diritti individuali omogenei previsti che abbiano subìto un danno da parte di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, e non soltanto i consumatori. Riguardo alla prescrizione, è noto che in Commissione sono stati posti in essere plurimi tentativi di frustrare l'efficacia e di modificare la struttura di provvedimenti legislativi già entrati in vigore e rispondenti ad esigenze di equità e di tutela delle vittime di gravi reati, oltre che al fondamentale principio di responsabilità individuale per la condotta penalmente rilevante. Per quanto attiene infine alle **norme sulle concessioni autostradali,** attraverso le menzionate disposizioni si sono contemperate molteplici esigenze, in primo luogo quella di garantire i beni primari della sicurezza ed efficienza dei sistemi di collegamento autostradali. Ulteriormente si riscrive la cornice normativa che funge da disciplina della materia, abolendo trattamenti discriminatori di irragionevole privilegio a favore dei concessionari che hanno goduto di ingiustificati corrispettivi, del tutto avulsi da criteri di meritevolezza e dai doverosi e necessari investimenti per il miglioramento della rete.”

L’On. Zanettin (FI), in merito alla giustizia ha fatto notare il fallimento del provvedimento sulla legge “**spazza corrotti**”. La Corte costituzionale è intervenuta sulle modifiche apportate dallo “spazza corrotti” all'articolo 4-bis della legge cosiddetta Gozzini, sancendo l'illegittimità della modifica introdotta appunto l'anno scorso. L'incostituzionalità dello “Spazzacorrotti” non riguarda solo l'articolo 4-bis, ma riguarda l'intera costruzione, e in particolare la costruzione che è stata fatta della prescrizione.

In merito alle **concessioni**, l’On. ha dichiarato quanto segue: “l'articolo 45 di questo decreto-legge interviene sulla revoca delle concessioni e sul calcolo dell'indennizzo. Ha sottolineato che **se Autostrade per l'Italia è responsabile del crollo del ponte Morandi, se è possibile revocare le concessioni per questo, lo si faccia, ma se c'è un indennizzo che è previsto dalla legge per il concessionario questo non può essere cambiato con una legge in iter in questo momento**. Quando ci sono degli investimenti, quando ci sono delle società quotate, non pagano soltanto dal punto di vista economico gli amministratori o gli azionisti di maggioranza, che esprimono quegli amministratori, ma paga il sistema; pagano i piccoli azionisti ma pagano anche, per esempio, i concessionari, i tanti che ci sono in questo Paese, che nulla c'entrano, che nulla hanno a che fare con la vicenda del ponte Morandi. Ha sottolineato le trattative fra lo Stato e la famiglia Benetton - Autostrade per l'Italia - trattativa in corso **per la cessione del 49 per cento di Autostrade per l'Italia alla Cassa depositi e prestiti.** È un po' quello che è successo con l'Ilva, cioè lo Stato che torna a gestire l'economia. Io da liberale, da liberista, sono assolutamente contrario a queste forme di neonazionalizzazione e lo dico fin da ora. Ho sentito in Aula talvolta - e ho visto agenzie - di colleghi parlamentari che adesso plaudono all'IRI, al ritorno dell'IRI, al ritorno dell'intervento dello Stato nell'economia.”

Infine **sul Fondo indennizzo risparmiatori per le banche,** l’On. Zanettin ha fatto presente chela scadenza del domande per il FIR è prevista per il 18 aprile prossimo e la commissione tecnica dovrà smaltire le domande in modo che i cittadini truffati dalle banche possano avere quei quattro soldi.”

On. Simone Baldelli (FI). “…. ascoltavo dal collega Zanettin la questione **dell'emendamento su Vicenza e sui rimborsi di coloro che sono rimasti vittime del caso delle banche venete**. Mi domandavo se non fosse il caso o se non fosse potabile, magari, la proposta di sottoscriverlo da parte di tutti i gruppi, riprendendo quel testo se è necessario, in modo da superare anche la questione dell'inammissibilità di fronte a un'eventuale consonanza e unanimità di intenti anche su questo, per superare l'*impasse* dell'estraneità di materia; e credo che la Presidenza potrebbe, in quel caso, magari porsi la questione se ammettere o no un testo unanimemente condiviso. Ovviamente, io non posso proporre l'unanimità ma posso proporre l'idea che i gruppi, se i colleghi che seguono questo tema sono d'accordo, sottoscrivano tutti la proposta. In quel caso, evidentemente ci sarebbero le condizioni per superare eventuali paletti di inammissibilità. Lo dico anche in presenza del Governo e del presidente Brescia che in qualità di presidente di una delle due Commissioni interessate segue la discussione….”

Quindi la seduta è stata sospesa per consentire lo svolgimento della riunione del Comitato dei nove.

Alla ripresa dei lavori, *il presidente della I Commissione, onorevole Brescia*, a nome del Comitato dei nove, **ha chiesto il rinvio in Commissione del provvedimento** per un tempo di tre ore, limitatamente all'esame delle seguenti proposte emendative presentate dalle Commissioni: 11-ter.400, 12.400, 18-quater.400, 24.400, 39.400 e 39-ter.400, nonché degli emendamenti 15.200 e 25.70 Fiano.

*Il relatore per la V Commissione, on. Melilli*, ha precisato che hanno ricevuto nella tarda mattinata, dopo la chiusura dell'Aula, un **testo di osservazioni da parte della Ragioneria generale dello Stato che metteva in discussione una serie di scelte fatte dalla Commissione**. Quindi il Governo ha chiesto alla Ragioneria di limitare rigorosamente la sua interpretazione e il suo giudizio alla mancata copertura degli emendamenti. La Ragioneria ha compiuto questo lavoro e, quindi, nel Comitato dei nove hanno potuto dare atto dell'ultima formulazione della Ragioneria e restringere il campo degli emendamenti che tornano in Commissione.

Quindi la Presidenza ha stabilito il termine di un'ora e trenta minuti per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dalle Commissioni.

Infine, **la proposta di rinvio nelle Commissioni del provvedimento è stata posta ai voti e approvata.**

**Quindi la seduta dell’Aula è stata sospesa.**

**Alla ripresa dei lavori i**l **seguito del dibattito è stato rinviato alle ore 10 di oggi, 18 febbraio.**

**Commissioni Riunite Affari Costituzionali (I) e Bilancio (V) – Sede referente - DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.** [**C. 2325-A**](https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=lavori&tipoDoc=pdl&idDocumento=2325-A) **Governo** [*(Esame e conclusione*](https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=comunicato&idlegislatura=18&anno=2020&mese=02&giorno=17&idCommissione=0105&ancora=data.20200217.com0105.bollettino.sede00020.tit00010#data.20200217.com0105.bollettino.sede00020.tit00010)*)*

*(*[*Emendamenti e relativi subemendamenti esaminati a seguito del rinvio in Commissione*](https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=bollettini&tipoDoc=allegato&idlegislatura=18&anno=2020&mese=02&giorno=17&idCommissione=0105&ancora=data.20200217.com0105.allegati.all00010#data.20200217.com0105.allegati.all00010)*)*

*(*[*Errata Corrige riferita al bollettino n. 324 del 13 febbraio 2020*](https://www.camera.it/leg18/824?tipo=C&anno=2020&mese=02&giorno=17&view=&commissione=0105&pagina=#data.20200217.com0105.bollettino.sede00040)*)*

Nella seduta di ieri, 17 febbraio, le Commissioni hanno avviato l'esame del provvedimento in oggetto.

*Il presidente on. Buompane* ha fatto presente che, a luce del rinvio deliberato dall'Assemblea, le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare le proposte emendative oggetto del rinvio.  
Si tratta, in particolare, delle proposte emendative **11-ter.400** delle Commissioni, **12.400** delle Commissioni, Fiano **15.200,** **18-quater.400** delle Commissioni, **24.400** delle Commissioni, Fiano **25.70, 39.400** delle Commissioni e **39-ter.400** delle Commissioni.

*L’on. Prisco (FdI*) ha fatto presente che talune delle proposte emendative presentate risultano palesemente volte ad introdurre nel testo del provvedimento medesimo disposizioni del tutto nuove ed estranee rispetto al novero degli argomenti trattati nel corso dell'esame in sede referente. In tale quadro ha chiesto alle presidenze di sospendere la seduta sino alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti, onde consentire ai gruppi una più attenta valutazione dei contenuti delle proposte emendative presentate dalle Commissioni.

Quindi la seduta è stata sospesa fino alle ore 19.20.

Alla ripresa dei lavori, *il presidente on. Buompane* ha segnalato che **sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 18-quater.400, 24.400 e 39-ter.400 delle Commissioni**.

Inoltre ha fatto presente che i presentatori hanno **RITIRATO** i subemendamenti Occhiuto 0.18-quater.400.3, 0.18-quater.400.5, 0.18-quater.400.6, 0.18-quater.400.7, 0.18-quater.400.8, 0.18-quater.400.9, 0.18-quater.400.10, 0.18-quater.400.11, 0.18-quater.400.4, 0.18-quater.400.12 e 0.18-quater.400.13.

Infine, le Commissioni hanno **APPROVATO** gli emendamenti **11-ter.400** delle Commissioni, **12.400** delle Commissioni e **Fiano 15.200**; **18-quater.400** delle Commissioni; **24.400** delle Commissioni; **Fiano 25.70, 39.400** delle Commissioni, **0.39-ter.400.1** dei relatori e **39-ter.400** delle Commissioni

Sono stati **RESPINTI** i subemendamenti Prisco 0.18-quater.400.1 e Bellachioma 0.18-quater.400.2, Prisco 0.24.400.1, 0.24.400.2, 0.24.400.3, e 0.24.400.4,

Quindi le Commissioni hanno deliberato di conferire il mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame e di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 11-*ter.*

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:*, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

**11-*ter.*400.** Le Commissioni.

***(Approvato)***

ART. 12.

*Sopprimere i commi 2*-ter *e 2-*quater.

**12. 400.** Le Commissioni.

***(Approvato)***

ART. 15.

*Al comma 5, sostituire le parole:* entro il 31 dicembre 2020 con le seguenti: entro il 30 giugno 2020.  
**15. 200.** Fiano.

***(Approvato)***

ART. 18-*quater*.

*Sostituire l'articolo 18-*quater*con il seguente:*

Art. 18-*quater.*

*(Modifiche al codice di procedura civile e all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12)*

  1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti e il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi, con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione viene dato atto a verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli viene notificata dal custode. Se l'asporto non viene eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o comunicazione del decreto di trasferimento il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo».

2. In deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, le disposizioni introdotte con il comma 2 del predetto articolo si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**18-*quater*. 400.** Le Commissioni.

***(Approvato)***

ART. 24.

*All'articolo 24, comma 5-*quater, *dopo le parole:* 5-*ter aggiungere le seguenti:*, pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.  
**24. 400.** Le Commissioni.

***(Approvato)***

ART. 25.

*Dopo il comma 4-*octies*aggiungere i seguenti:*

*4-novies*. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-*decies*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma 4-*novies*.

4-*undecies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-*duodecies*. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

4-*terdecies*. Il credito d'imposta di cui al comma 4-*duodecies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-*quaterdecies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4-*duodecies*, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-*quinquiesdecies*. All'onere di cui al comma 4-*duodecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-*sexiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**25. 70.** Fiano.

***(Approvato)***

ART. 39.

*Al comma 12-*ter, *sostituire le parole:*di cui al presente articolo *con le seguenti:* di cui ai commi 12 e 12-*bis*.

**39. 400.** Le Commissioni.

***(Approvato)***

ART. 39-*ter.*

Subemendamento all'emendamento 39-*ter*.400.

*Sopprimere le parole da*: sostituire le parole *fino a:* anticipazioni di liquidato e.

**0. 39-*ter*. 400. 1.** I Relatori.

***(Approvato)***

*Al comma 3, lettera* a), *sostituire le parole:* anticipazione di liquidità *con le seguenti:* anticipazioni di liquidato *e dopo le parole*: nel titolo 4 *aggiungere le seguenti:* della missione 20 – programma 03.

**39-*ter*. 400.** Le Commissioni.

***(Approvato)***